

CONSULTA SUI PROBLEMI DELLA VALLE DELL'ARNO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'attività della Consulta per i problemi della Valle dell'Arno, nello spirito degli artt. 7 e 35 dello Statuto del Comune di Fiesole.
2. La Consulta per i problemi della Valle dell'Arno resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

Art. 2 – Scopi e compiti

1. La Consulta ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative volte a trovare soluzioni per i problemi che concernono la Valle dell'Arno e che sono di competenza del Comune di Fiesole.
2. In particolare, la Consulta:
 - a) elabora proposte, sui problemi che riguardano la Valle dell'Arno, per il Consiglio Comunale e per tutti gli organi istituzionali competenti cui spettano le scelte attuative dei suggerimenti proposti;
 - b) promuove indagini, studi, rilevazioni particolari sulle condizioni e sui problemi che riguardano la Valle dell'Arno;
 - c) promuove azioni atte a mantenere e migliorare i servizi presenti sul territorio della Valle dell'Arno e proporre di nuovi;
 - d) organizza convegni, dibattiti e quanto altro consenta l'espletamento dei compiti per cui è stata istituita;
 - e) esprime pareri, facoltativi e non vincolanti, circa la determinazione del bilancio preventivo, limitatamente ai capitoli relativi ai servizi che interessano la Valle dell'Arno. A questo fine l'Amministrazione comunica i relativi atti al Presidente della Consulta entro la data fissata per la comunicazione degli stessi ai Consiglieri comunali. Il mancato parere entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione degli atti equivale ad assenso rispetto alla proposta avanzata;
 - f) propone al Consiglio Comunale l'ammissione nella Consulta di Associazioni di Consumatori e di Volontariato, nonché di Cooperative, che operino sul territorio e siano dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 3 – Composizione

1. Compongono la Consulta le associazioni che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) sede legale ubicata in una della Frazioni della Valle dell'Arno, secondo la classificazione di cui all'Allegato A del presente regolamento;
 - b) avvenuta iscrizione nell'Albo delle associazioni del Comune di Fiesole;
 - c) corpo sociale composto da almeno 50 soci/aderenti.

2. Possono avanzare richiesta al Consiglio Comunale anche associazioni non dotate del requisito di cui al comma 1, lettera a), quando esse svolgano la loro attività statutaria anche sul territorio della Valle dell'Arno, ed abbiano tra i propri soci/aderenti almeno 50 cittadini residenti nelle Frazioni della Valle dell'Arno, secondo l'individuazione operata nell'Allegato A del presente regolamento.

3. Le realtà di cui ai comma 1 e 2 devono avanzare, entro 120 giorni dalla delibera di convalida degli eletti, apposita richiesta al Consiglio Comunale di fare parte della Consulta sui problemi della Valle dell'Arno.

4. La domanda dovrà contenere, nello specifico, l'indicazione della persona designata alla rappresentanza nella Consulta e del rappresentante supplente. Nel caso di cui al comma 2, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di cui al co. 2 medesimo.

5. Il Consiglio Comunale, nel deliberare la composizione della Consulta, verifica la presenza dei requisiti richiesti per la partecipazione delle associazioni, nonché l'attinenza della richiesta alle finalità della Consulta medesima.

6. La revoca e sostituzione del rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata al Presidente del Consiglio, che provvederà a comunicare i nuovi nominativi.

7. Possono, altresì, fare parte della Consulta, singoli cittadini sul cui nominativo siano state raccolte almeno 120 (centoventi) firme di residenti nelle frazioni della Valle dell'Arno del Comune di Fiesole, individuate nell'Allegato A del presente regolamento, secondo le regole vigenti per la raccolta di firme per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali.

8. Ogni anno, entro il 30 settembre, il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali nuove richieste di adesione, stabilendo la nuova composizione della Consulta.

9. Non possono essere nominati membri effettivi o supplenti della Consulta i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco, i componenti della Giunta.

10. I soggetti di cui al co. 9 possono liberamente intervenire alle riunioni e partecipare alle attività della Consulta; tuttavia, la loro presenza non rileva ai fini del quorum costitutivo previsto dall'art. 6; a tali soggetti non è riconosciuto diritto di voto nell'Assemblea della Consulta.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale, anche su proposta del Presidente della Consulta, provvede alla cancellazione dalla Consulta di quel membro che, senza giustificato motivo, diserta per tre volte le Assemblee. La cancellazione avviene d'ufficio, sulla base delle presenze annotate sui verbali delle riunioni della Consulta, da questa regolarmente approvati.

Art. 4 – Organi

1. Sono organi della Consulta:

- a) la Presidenza;
- b) l'Assemblea della Consulta;
- c) i Gruppi di Lavoro.

2. La partecipazione all'attività degli organi della Consulta non comporta alcun compenso.

Art. 5 – La Presidenza

1. Nella prima riunione dell'Assemblea, convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, si procede all'elezione del Presidente della Consulta.

2. Il Presidente viene eletto, a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti l'Assemblea; nelle votazioni successive alla prima, viene eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Nella stessa seduta o nella prima utile, su proposta del Presidente, sono eletti il Vice Presidente ed il Segretario a maggioranza dei presenti; nelle votazioni successive alla prima sono eletti con la maggioranza dei voti espressi.

4. Il Vice Presidente ha funzioni vicarie e affianca il Presidente nell'organizzazione dell'attività della Consulta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal Vice Presidente.

5. Il Segretario ha il compito di coordinare l'attività della Consulta e di rendere esecutive le decisioni della Presidenza.

6. Il Presidente:

- a) presiede le Assemblee;
- b) ha potere di firma per conto della Consulta e la rappresenta;
- c) è coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario;
- d) è rieleggibile ogni tre anni, fermo restando il limite di cui all'art. 1, co. 2;
- e) tiene i rapporti con il Consiglio Comunale, comunicando tempestivamente i verbali delle sedute, nonché le presenze e le assenze dei componenti.

Art. 6 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta, ed è ritenuta valida se risulta presenta almeno 1/4 degli aventi diritto;

2. Essa è composta dai membri indicati da apposita delibera del Consiglio Comunale, fatte salve le possibilità di sostituzione, revoca, cancellazione;

3. L'Assemblea si riunisce su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei membri, ovvero del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale;

4. L'Assemblea:

- a) vigila sull'attuazione delle decisioni assunte;
- b) istituisce i Gruppi di Lavoro;
- c) delibera a maggioranza dei presenti per tutti gli atti di competenza di cui all'art. 2 del regolamento;
- d) elegge il Presidente.

Art. 7 – I gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro:

- a) vengono istituiti nell'ambito dell'Assemblea per operare su specifici argomenti;
- b) sono coordinati ciascuno da un responsabile, individuato dall'Assemblea, con il compito di stimolare le attività e di presentare i risultati alla Assemblea per la discussione e l'approvazione.

Art. 8 – Sede e spazi di comunicazione

1. La Consulta ha sede ufficiale presso il Centro Incontri di Compiobbi e le sue riunioni si svolgeranno in tali locali.

2. Sedi diverse possono essere utilizzate per la realizzazione di specifiche iniziative che la Consulta deciderà di analizzare.

3. Il Comune metterà a disposizione appositi spazi di comunicazione (bacheche, affissione di manifesti, etc.) per le iniziative della Consulta.

Art. 9 – Bilancio

Le spese relative al finanziamento delle iniziative e delle attività della Consulta si basano sulle disponibilità che vengono individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Scioglimento

Il Consiglio Comunale, qualora sopraggiungano motivi di contrasto con l'ordinamento vigente, delibera lo scioglimento della Consulta.